



**VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO *NON ARRECARE
DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE* (DNSH)
DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852

Gennaio 2022





**Valutazione di conformità al principio di
non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH) del Programma
regionale FESR 2021-2027
della Regione Emilia-Romagna**

Gennaio 2022



INDICE

1. PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO	1
2. INQUADRAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH.....	1
3. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DNSH DEL PR FESR 2021-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.....	3
4. CONCLUSIONI.....	7
5. ALLEGATI	7

1. PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO

Il presente documento è stato predisposto, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato dall'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, ai fini della valutazione di conformità del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027 al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo gli orientamenti tecnici di seguito richiamati.

In particolare, la presente valutazione di conformità si inserisce nell'ambito della procedura di VAS del Programma, adottato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1895 del 15 novembre 2021 e ad oggi in fase di approvazione.

2. INQUADRAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH

L'applicazione del principio "do no significant harm (DNSH)", nell'ambito della politica di coesione, è introdotto dal regolamento UE sulle disposizioni comuni (CPR), il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, **i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852.**

Inoltre, ai sensi del punto 4) dell'art. 9 del medesimo regolamento, si definisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi e il principio del "non arrecare danno significativo".

Gli orientamenti tecnici della CE, espressi da ultimo nella Nota esplicativa EGESIF _21-0025-00 del 27/09/2021, forniscono agli stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH, a partire dall'approccio valutativo adottato nell'ambito del Recovery and Resilience Mechanism (RRF), ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Secondo tale articolo, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Sulla base degli orientamenti forniti in sede europea circa le modalità di svolgimento della valutazione e di resa della dichiarazione del rispetto del principio DNSH, l'applicazione di tale principio ai programmi della politica di coesione può essere ricondotta prevalentemente alle seguenti casistiche:

1. Programmi NON soggetti a VAS o a Verifica di Assoggettabilità a VAS

- a) I Programmi contengono solo linee di azione che SONO state già valutate compatibili al principio DNSH nell'ambito del PNRR: si dichiara che tutte le linee di azione sono state già positivamente valutate nell'ambito del PNRR senza ulteriori valutazioni.
- b) I Programmi contengono anche linee di azione che NON sono state già valutate in merito alla compatibilità con il principio DNSH nell'ambito del PNRR, ma per le quali NON si prevede un impatto ambientale negativo a causa della loro natura. In tal caso per le linee di azione totalmente o parzialmente diverse da quelle già valutate nell'ambito del PNRR, che per loro natura non producono impatti significativi sull'ambiente, la dichiarazione di compatibilità al principio DNSH va resa, senza richiedere ulteriore specifica documentazione valutativa a supporto.
- c) I Programmi contengono anche linee di azione che NON sono state già valutate in merito alla compatibilità con il principio DNSH nell'ambito del PNRR ma per le quali a seguito di una valutazione DNSH NON si prevede un impatto ambientale negativo. Per queste linee di azione totalmente o parzialmente diverse da quelle già valutate nell'ambito del PNRR, si applica la modalità di valutazione definita e approvata per il PNRR.

2. Programmi sottoposti obbligatoriamente a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS

Per questi Programmi la valutazione del rispetto del principio DNSH, da rendere in forma esplicita, va inclusa nelle procedure di VAS, dandone evidenza all'interno della stessa documentazione (Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità e nel Rapporto Ambientale di VAS) e richiamandola nei provvedimenti finali (Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità e Parere motivato di VAS). In tale contesto saranno ovviamente valorizzate, ove opportuno, anche le valutazioni sul rispetto del principio già effettuate nell'ambito del PNRR. Qualora la valutazione di conformità al DNSH di alcune linee di intervento evidenzii effetti negativi significativi rispetto ai sei obiettivi sopra citati, le stesse dovranno essere escluse dal Programma o ri-orientate al fine di superare le cause di conflittualità. Ciò anche attraverso l'adozione di misure di mitigazione dedicate o criteri per l'attuazione che ne garantiscano o rafforzino la sostenibilità ambientale in fase di attuazione.

3. VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DNSH DEL PR FESR 2021-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Le linee di intervento del Programma Regionale PR FESR 2021-2027 si inquadrano in un processo di sviluppo sostenibile che la Regione intende sostenere, sulla base anche delle linee di indirizzo del PNRR.

Diverse azioni risultano, infatti, perfettamente allineate a quelle del Piano Nazionale, per il quale è già stata effettuata idonea valutazione di conformità al DNSH, secondo gli orientamenti tecnici della Commissione Europea, mediante delle schede di auto- valutazione standardizzate.

Il processo di valutazione, sulla base delle linee di indirizzo europee e nazionali, è stato effettuato considerando puntualmente le singole azioni di programma in due stadi successivi. L'esito di tale analisi è sintetizzato nell'allegato 1- Quadro Sinottico in cui si possono trovare le schede di autovalutazione sia per le azioni coincidenti con il PNRR sia per le azioni che non trovano riscontro all'interno di tale Piano.

Il primo step è stato finalizzato a verificare se le misure fossero riconducibili ad un'azione specifica del PNRR, identificando, in tal caso, la scheda specifica di valutazione. In caso contrario la valutazione è stata effettuata, in sinergia con gli orientamenti tecnici comunitari e nazionali, mediante schede di auto valutazione coerenti sulla base dei sei obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, della coerenza con il quadro normativo e programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da una misura di Programma sono, quindi, stati ricondotti a quattro scenari distinti come previsto dalla metodologia DNSH:

- a) la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- b) la misura ha un coefficiente 100 % di sostegno ad un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- c) la misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
- d) la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.


Nelle prime tre casistiche è stato possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH, esplicitando nella scheda specifica predisposta, la motivazione di fondo, per cui l'effetto dell'azione è stata ritenuta non significativo.

Per l'ultimo caso è stato invece necessaria un'analisi più approfondita dell'effetto potenzialmente indotto dall'azione in esame. Gli esiti di tale valutazione sono stati esplicitati nella scheda, riportando le motivazioni sostanziali del giudizio, nonché le condizioni che risultano necessarie per assicurare gli obiettivi ambientali.

Il processo di valutazione sopra descritto è sintetizzato nella figura seguente.

Figura 1: Valutazione di conformità al principio di DNSH

Fonte: Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza



In figura 2, si riporta, invece, ai fini esemplificativi, la struttura di una scheda di autovalutazione.

DNSH assessment						
Obiettivo di Policy						
Politica						
Obiettivo specifico						
Azione						
		Step 1		Step 2		
Obiettivi ambientali	La misura ha un impatto prevedibile sulle seguenti aree di cui almeno una contribuisce a soddisfarla?	Determinare il livello per le quali L2, L3, L4		Indicatore	Valore	Qualificazione iniziale
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	a. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale come da aggiustamenti diretti e aggiustamenti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.			Si prevede che la misura determini emissioni significative di gas a effetto serra?		
2. Adattamento ai cambiamenti climatici	c. La misura "contribuisce in modo sostanziale" a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento trasponibile, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.			Si prevede che la misura determini un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, data la sua natura e delle persone, sottoposte ai suoi effetti?		
3. Acqua sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	a. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale come da aggiustamenti diretti e aggiustamenti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.			La misura potrebbe essere dannosa: (i) per il buono stato e il buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee; e (ii) per l'attuale stato ecologico delle acque marine?		
4. Economia circolare, compresa la prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio	a. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale come da aggiustamenti diretti e aggiustamenti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.			Ci si attende che la tipologia di azioni: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'uso e dello smaltimento di rifiuti, ad eccezione dell'incremento di rifiuti pericolosi non riciclabili per scopi non finalizzati a scopi, con riferimento alle misure adottate nell'uso diretto e indiretto di risorse naturali quali minerali, metalli, legno, biomassa, aria.		
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo	c. La misura "contribuisce in modo sostanziale" a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento trasponibile, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.			Si prevede che la misura determini un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel terreno?		
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	a. La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale come da aggiustamenti diretti e aggiustamenti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.			Si prevede che la misura sia: (i) significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi; o (ii) dannosa per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle d'interesse dell'Unione?		

Le schede di autovalutazione sono composte da diverse colonne: analisi degli effetti diretti/indiretti degli obiettivi ambientali (terza e quarta colonna), valutazione dei risultati attraverso diverse opzioni (A-B-C-D) ed eventuale passaggio allo step due (quinta, sesta e settima colonna).

Nello step 1 (terza e quarta colonna) sono stati considerati gli effetti diretti e indiretti primari della misura in oggetto su ciascuno degli obiettivi ambientali (terza colonna) e nella quarta colonna si è riportato l'esito della valutazione. Nel caso in cui la misura sia stata considerata a impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo considerato (opzione A della risposta) o in grado di contribuire in modo completo o sostanziale alla realizzazione di quell'obiettivo (opzioni B e C), la valutazione DNSH ha assunto una forma semplificata e si è quindi fornita una breve motivazione per tale obiettivo ambientale nella quarta colonna. Qualora la misura abbia richiesto, invece, una valutazione sostanziale del rispetto del principio del DNSH (risposta D) per almeno uno degli obiettivi, si è proceduto allo step 2 della lista di controllo (solo) per gli obiettivi ambientali corrispondenti. Per ciascuno dei sei obiettivi, nelle colonne quinta, sesta e settima colonna si risponde alle domande corrispondenti ai requisiti legali della valutazione DNSH. Affinché una misura possa essere inserita nel PNRR le risposte alle domande della lista di controllo devono concludersi con una valutazione negativa ('no'), per indicare che non viene fatto alcun danno significativo all'obiettivo ambientale specifico (sesta colonna).

Nella settima colonna si fornisce quindi una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH, identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

La presente valutazione di conformità, come già accennato nel quadro esposto nel paragrafo precedente, si inserisce nell'ambito della procedura di VAS in corso del Programma, ad oggi in fase di approvazione.

In fase di attuazione del Programma sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

I riferimenti documentali a supporto della valutazione degli obiettivi DNSH sono presenti nel Rapporto di VAS.

4. CONCLUSIONI

La valutazione condotta non ha individuato azioni di Programma che possano indurre un potenziale danno ambientale significativo, secondo i target ambientali del Regolamento sulla tassonomia e, pertanto, da riorientare.

La conformità per alcuni obiettivi, in particolare nel campo energetico ed in quello dell'economia circolare, è condizionata però dal rispetto degli standard tecnici di settore.

In ogni caso il rispetto del principio DNSH sarà assicurato complessivamente per tutte le azioni sia attraverso i criteri che potranno essere richiesti nella fase di attuazione come contenuto dei bandi selettivi, sia attraverso il monitoraggio ambientale del Programma, come previsto all'interno del processo di VAS.

In conclusione si ritiene che le linee del programma siano conformi al principio DNSH, poiché non generano un significativo impatto ambientale negativo.

5. ALLEGATI

Allegato 1- Quadro Sinottico

Allegato 2- Schede di autovalutazione DNSH del POR- FESR 2021-2027